



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni per la tutela ed il sostegno delle madri lavoratrici

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia il tasso di natalità è molto basso, è sceso rapidamente negli ultimi decenni e si è confermato negli anni recenti tra l'1,2 e l'1,3 figli per donna. L'Italia, pertanto, si annovera tra i Paesi con la più bassa natalità del mondo. Dall'altra parte sale l'aspettativa di vita, che ha raggiunto una media di oltre ottanta anni. La popolazione registra pertanto un costante invecchiamento. Uno dei motivi di questa situazione è che nel nostro Paese permane la carenza di misure a sostegno della famiglia, nello specifico di misure che favoriscano la maternità e le donne lavoratrici con figli. Occorre rendere compatibile il lavoro delle donne, spesso indispensabile per la sopravvivenza della famiglia, con l'educazione dei figli.

I Paesi nordici e la vicina Francia, con le loro politiche familiari, sono riusciti ad avere tassi di crescita più alti.

Tale basso tasso di natalità ha risvolti catastrofici sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti, in quanto un numero sempre minore di giovani lavoratori deve sostenere una spesa sociale in costante crescita. Il presente disegno di legge ha lo scopo di porre al centro degli interessi primari la famiglia ed il sostegno per i figli, attraverso alcune modifiche previdenziali.

NORMATIVA ATTUALE

L'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede un riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile, per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema con-

tributivo nei confronti dei lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996, privi di contribuzione precedente, oppure per coloro che esercitano, dal 1° gennaio 2001 in poi, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi di tale evento, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni previsti per la pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale». In alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli.

Nei confronti delle dipendenti statali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici e dei soggetti iscritti ai fondi sostitutivi, nei casi di corresponsione di retribuzione ridotta o di nessuna retribuzione nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro (articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) scatta il diritto, per la differenza di retribu-

zione mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo l'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Di tale situazione il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione in sede di denuncia mensile dei contributi. I relativi oneri vanno addossati alla gestione previdenziale assicurazione generale obbligatoria di iscrizione del soggetto durante i periodi oggetto dell'accREDITAMENTO figurativo.

L'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, affronta l'argomento del trattamento economico dei congedi parentali e prevede per le lavoratrici e per i lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi ulteriori prevede una indennità pari al 30 per cento della retribuzione purché si abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

MODIFICHE PROPOSTE

Il presente disegno di legge intende modificare le disposizioni di legge citate, prevedendo:

1) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio,

con un limite massimo di cinque anni, oppure l'applicazione di un coefficiente – più favorevole – di trasformazione, riferito ad un fittizio aumento del pensionamento, aumentato di un anno per ogni figlio (articolo 1);

2) l'estensione del periodo di congedo parentale – che attualmente è di sei mesi – a dodici mesi (articolo 2, lettera *a*) e lettera *b*);

3) un nuovo trattamento economico dei periodi di congedo parentale, come già proposto dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) del Senato della Repubblica durante l'esame del disegno di legge finanziaria 2008. In particolare viene aumentata la percentuale di retribuzione dal 30 al 70 per cento per le famiglie bisognose (articolo 2, lettera *b*));

4) nei confronti delle dipendenti del settore privato (assicurati INPS, ENPALS, eccetera) per l'accREDITO per periodi di astensione facoltativa l'applicazione delle stesse disposizioni operanti nel settore pubblico (dipendenti statali, regionali, comunali, eccetera) integrando con copertura figurativa la differenza tra la retribuzione percepita (30 per cento della retribuzione ordinaria) e l'intera retribuzione percepita dal soggetto prima dell'astensione facoltativa (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di cinque anni. In alternativa al detto principio dell'anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni».

Art. 2.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dodici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il di-

ritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, o al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dodici mesi.»;

2) il comma 2 è abrogato;

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come risultanti assumendo il valore 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

Art. 3.

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei confronti delle dipendenti e dei dipendenti del settore privato per l'accredito per periodi di astensione facoltativa si applicano le stesse disposizioni operanti nel settore pubblico, integrando con copertura figurativa la differenza tra la retribuzione percepita e l'intera retribuzione percepita dal soggetto prima dell'astensione facoltativa».

